

# TRIBUNALE DI LATINA



## CARTA DEI SERVIZI



*Ministero della Giustizia*

TRIBUNALE  
DI  
LATINA

CARTA DEI SERVIZI

Si ringraziano i direttori amministrativi e i funzionari responsabili per la collaborazione offerta nell'elaborazione dei contenuti.

Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Falovo e alla dott.ssa Salsetta, che hanno curato il coordinamento dei contributi per questa prima edizione della Carta dei Servizi.

Al Presidente **Chiaravalloti** va la stima e il ringraziamento per la fiducia accordata al Team di lavoro nella redazione della Carta dei Servizi, rilevante obiettivo del progetto Best Practices.

La presente Carta dei Servizi è stata redatta nel giugno 2020.

# INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE .....	5
<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI .....	7
1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI .....	8
<b>2. TRIBUNALE .....</b>	<b>9</b>
2.1 FUNZIONI E COMPETENZE .....	9
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	10
2.3 UBICAZIONE, CONTATTI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO .....	12
2.4 INDIRIZZI UTILI .....	14
<b>3. SERVIZI .....</b>	<b>15</b>
3.1 GENERALE .....	15
3.1.1 Iscrizione a ruolo .....	15
3.1.2 Richiesta copie atti .....	16
3.1.3 Dichiarazioni sostitutive e autocertificazione .....	17
3.2 FAMIGLIA .....	19
3.2.1 Separazione consensuale e giudiziale .....	19
3.2.2 Divorzio congiunto .....	21
3.2.3 Divorzio giudiziale .....	23
3.2.4 Modifica delle condizioni di separazione e divorzio .....	24
3.2.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli .....	25
3.2.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi .....	26
3.2.7 Adozione di persona maggiorenne .....	27
3.2.8 Legittimazione giudiziale dei figli .....	29
3.2.9 Ordine di protezione contro abusi familiari .....	31

<b>3.3 PERSONE</b> .....	32
3.3.1 Tutela giudiziale .....	32
3.3.2 Tutela di minore .....	33
3.3.3 Curatela .....	35
3.3.4 Amministrazione di sostegno .....	36
3.3.5 Atti di straordinaria amministrazione a favore di interdetto o inabilitato .....	38
3.3.6 Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore .....	40
3.3.7 Autorizzazione al rilascio del passaporto .....	41
3.3.8 Interruzione volontaria della gravidanza .....	42
3.3.9 Atto di notorietà .....	43
3.3.10 Nomina curatore speciale per scomparso .....	45
3.3.11 Dichiarazione di assenza .....	46
3.3.12 Dichiarazione di morte presunta .....	47
3.3.13 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile .....	49
<b>3.4 EREDITÀ E SUCCESSIONI</b> .....	50
3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli su beni ereditati .....	50
3.4.2 Rinuncia all'eredità .....	52
3.4.3 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario .....	54
3.4.4 Inventario della situazione patrimoniale .....	56
3.4.5 Eredità giacente .....	57
3.4.6 Accettazione o rinuncia della nomina di esecutore testamentario .....	58
<b>3.5 TITOLI DI CREDITO</b> .....	60
3.5.1 Ammortamento di titoli di credito smarriti, sottratti o distrutti .....	60
3.5.2 Riabilitazione del protestato .....	62
<b>3.6 PROCEDURE CONCORSUALI</b> .....	64
3.6.1 Istanza di fallimento .....	64
3.6.2 Ammissione al passivo .....	65
3.6.3 Concordato Preventivo .....	66
3.6.4 Certificato pendenza procedure concorsuali .....	68

<b>3.7 ESECUZIONI</b> .....	69
3.7.1 Espropriazione di beni immobili .....	69
3.7.2 Espropriazione di beni immobili .....	<b>70</b>
3.7.3 Intervento dei creditori .....	72
3.7.4 Conversione del pignoramento.....	73
3.7.5 Sospensione concordata.....	74
3.7.6 Vendita del bene immobile pignorato.....	75
3.7.7 Esecuzioni in forma specifica .....	76
3.7.8 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari o immobiliari.....	76
 <b>3.8 SERVIZI AMMINISTRATIVI</b> .....	 78
3.8.1 Registrazione di periodici.....	78
3.8.2 Iscrizione all'albo dei C.T.U. e dei periti .....	82
3.8.3 Gratuito patrocinio civile e penale .....	84
3.8.4 Liquidazione ausiliari del magistrato e difensori settore penale.....	87
 <b>3.9 SERVIZI PENALI</b> .....	 88
3.9.1 Oblazione penale.....	88
3.9.2 Opposizione al decreto penale di condanna .....	89
3.9.3 Pagamento del decreto penale di condanna.....	91

## **ALLEGATI**

Tabella del contributo unificato .....	93
Tabella dei diritti di copia.....	96
Acronimi, abbreviazioni .....	99
Glossario .....	100



Il Tribunale di Latina ha aderito al progetto nazionale di “Diffusione delle Best Practices”, volto a migliorare la qualità dei servizi della giustizia e diminuirne i costi, per poter rispondere con sempre maggiore efficacia alle richieste e alle esigenze della collettività di riferimento.

Ciò in un’ottica di miglioramento del processo di semplificazione e trasparenza dell’organizzazione interna e al fine di ridurre la distanza tra cittadini e l’Istituzione Giudiziaria.

A tal fine il Tribunale ha ritenuto opportuno introdurre due importanti strumenti di comunicazione diretta con i cittadini: la Carta dei Servizi e il sito web.

La presente Carta dei Servizi costituisce una guida per il cittadino che voglia rivolgersi al Tribunale, in quanto contiene le informazioni chiave sui principali servizi erogati dall’Ufficio, con l’obiettivo di semplificarne la fruizione a tutte le diverse categorie di utenti che ogni giorno si interfacciano con il personale amministrativo e giurisdizionale.

La Carta rappresenta in definitiva un importante elemento di orientamento del cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti, al fine ultimo di poter contribuire a creare i presupposti per un rapporto più disteso e più sereno che favorisca, altresì, la crescita e l’efficienza del servizio Giustizia.

L’uso corretto della Carta e del sito internet, che il Tribunale si impegna ad aggiornare periodicamente, eviterà all’utente di recarsi fisicamente agli Uffici per richiedere delle informazioni o gli permetterà di accedere al Tribunale con le idee ben chiare su ciò che deve richiedere, con conseguente risparmio di tempo per sé e per gli operatori di Giustizia.

Invitiamo, quindi, l’utenza a far uso di questi nuovi strumenti posto che la semplificazione dei rapporti tra utente e Tribunale comporterà vantaggi per tutti.

***Dott.ssa Caterina  
Chiaravalloti***  
Presidente  
del Tribunale





# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è un documento che descrive le modalità di erogazione dei servizi offerti dall'Ufficio Giudiziario allo scopo di facilitare gli utenti nella comprensione, nell'accesso e nella fruizione di tali servizi.

Il Tribunale di Latina si è impegnato nell'elaborazione della Carta in un'ottica di trasparenza e di incremento della qualità dei servizi, ritenendola uno strumento di comunicazione diretta ed efficace per la cittadinanza e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha, quindi, lo scopo di favorire il rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e l'utente, fornendo risposte chiare e semplici alle richieste informative avanzate comunemente dai cittadini alle cancellerie del Tribunale, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici.

Essa persegue i seguenti obiettivi:

- creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini;
- fornire indicazioni sulle attività degli uffici;
- ridurre, in prospettiva, l'accesso di pubblico presso le cancellerie fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica;
- garantire un servizio più efficace, sì da rispondere meglio alle esigenze della utenza.

Tutte le informazioni presenti nella Carta dei Servizi sono riportate anche sul sito internet del Tribunale (all'indirizzo [www.tribunaledilatina.it](http://www.tribunaledilatina.it)), con un maggiore grado di dettaglio e di aggiornamento.

## 1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita per dare una visione complessiva e dettagliata, seppur sintetica, dei servizi offerti dal Tribunale di Latina.

Nella prima parte sono descritte in termini essenziali le funzioni, la struttura organizzativa e l'ubicazione del Tribunale. Sono forniti, inoltre, i contatti dell'Ufficio e altri indirizzi utili.

Nella seconda parte si riportano i principali servizi erogati dal Tribunale, presentati tramite schede informative con una struttura standard che faciliti l'utente al raggiungimento delle informazioni desiderate. In particolare, ove previsti, i moduli per accedere ai servizi sono scaricabili dal sito internet del Tribunale.

Ogni scheda riporta le seguenti informazioni:

- **Cos'è**  
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **Normativa di riferimento**  
riferimenti normativi che disciplinano il servizio
- **Chi può richiederlo**  
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **Come si richiede e Documenti necessari**  
i documenti richiesti per accedere al servizio e le procedure da seguire
- **Dove si richiede**  
l'ufficio competente
- **Costi**  
eventuali costi (se previsti da normativa)
- **Modulistica**  
i moduli, se previsti, per accedere al servizio
- **Tempi**  
le tempistiche di erogazione del servizio

# 2. IL TRIBUNALE

## 2.1 FUNZIONI E COMPETENZE

Il Tribunale ordinario nell'ordinamento giudiziario italiano, è un tribunale competente, in primo grado, per le cause civili e penali che non rientrano nella competenza di altri giudici e, in appello, per quelle su cui si è già pronunciato il giudice di pace. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata circondario giudiziario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice, oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un Presidente e due Giudici a latere).

A capo del Tribunale è previsto un *presidente* e, nei Tribunali divisi in più sezioni, sono previsti anche singoli presidenti di sezione. Essi hanno funzioni di coordinamento e di organizzazione dell'ufficio giudiziario.

In campo penale, al Tribunale è attribuita una competenza residuale: il Tribunale, infatti è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise o del giudice di pace.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile quindi distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati), per le quali il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore, nonché da Giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati), per le quali il Tribunale giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede di appello le sentenze del Giudice di Pace.

La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie - di ampio spessore oppure minute - tanto da costituire da sempre "la ragionevole durata del processo" un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce "il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta". Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell'art. 111 Cost., nel quale, tra l'altro si è ritenuto di ribadire che "La legge

assicura la ragionevole durata“ del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.

## 2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Il Tribunale di Latina, come tutti gli Uffici Giudiziari, è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa.

La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in cancellerie, unità organizzative con a capo direttori amministrativi o funzionari giudiziari che svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti, nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice.


La direzione del Tribunale è affidata a un Dirigente dello Stato (con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali) responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato amministrativo dell'Ufficio Giudiziario.

## Organigramma del Tribunale di Latina



## 2.3 UBICAZIONE, CONTATTI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Il Tribunale ha sede in P.zza B. Buozzi 1 a Latina.



### Tribunale di Latina

Indirizzo sede centrale: Piazza B. Buozzi 1 04100 - Latina (LT)

Indirizzo Ufficio Fallimentare / Lavoro / Spese di Giustizia: via Fabio Filzi n. 39- 04100- Latina (LT)

Indirizzo Ufficio Esecuzioni Immobiliari / Mobiliari: via Ezio (palazzina B) snc 04100 - Latina (LT)

Recapito telefonico: Centralino Tribunale 0773/4781

e-mail: [tribunale.latina@giustizia.it](mailto:tribunale.latina@giustizia.it)

Pec: [prot.tribunale.latina@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.latina@giustiziacert.it) (PER FINI AMMINISTRATIVI E NON PROCESSUALI);

Pec per richieste processuali:

- per AREA CIVILE (Sezione I, Sezione II, Sezione Famiglia, Volontaria giurisdizione, Sezione Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari /mobiliari, Ufficio decreti ingiuntivi e traduzioni/perizie giurate) [fallimentare.tribunale.latina@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.latina@giustiziacert.it);
- per AREA CIVILE (Sezione Lavoro, Spese di giustizia) -

spesedigiustizia.tribunale.latina@giustiziacert.it;

- per AREA PENALE - cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it;
- per UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE -  
misurediprevenzione.tribunale.latina@giustiziacert.it;
- per AREA GIP/GUP - gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it;
- per UFFICIO ESECUZIONI PENALE -  
esecuzione penale.tribunale.latina@giustiziacert.it

Le cancellerie del Tribunale sono aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- *I, II sezione civile, sezione famiglia, sezione lavoro, ufficio decreti ingiuntivi, ufficio sentenze) - dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30;*
- *Ufficio copie civili, ufficio copie sezione lavoro, ufficio ruolo generale, - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;*
- *Ufficio volontaria giurisdizione- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 solo per atti urgenti*
- *Cancelleria Fallimentare- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:00 per atti urgenti;*
- *Cancelleria Esecuzioni mobiliari e immobiliari- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 12:30 alle ore 13:00 per atti urgenti. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,00 solo per ricevimento dei consulenti tecnici;*
- *Ufficio Archivio- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;*
- *Ufficio Funzionario Delegato, Recupero Crediti, Albo Ctu, Segreteria del Dirigente e del Presidente, - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,00;*
- *Spese di giustizia- martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;*
- *Corpi di reato- martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.*



## 2.4 INDIRIZZI UTILI

UFFICIO	FUNZIONI	CONTATTI
<b>Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.)</b>	Notifica degli atti processuali; esecuzione alle sentenze dei giudici (attraverso pignoramenti e altre procedure esecutive); redazione dell'atto di protesto.	Via Ezio 37, Latina Tel: 0773/ 4169223 0773/ 4169229 Email: unep.tribunale.latina@giustizia.it
<b>Procura</b>	Indagine penale; partecipazione al processo penale; esecuzione delle sentenze penali; rilascio di certificazioni (es. del casellario, procedimenti pendenti); intervento nei processi civili previsti dalla legge.	Via Ezio 37, Latina Tel: 0981/ 486411 Fax: 0981/ 486411 Email: procura.latina@giustizia.it PEC: prot.procura.latina@giustiziacerit.it
<b>Tribunale per i Minorenni</b>	Giudizio in materia penale sui reati commessi da minori; giudizio in materia civile (competenza non esclusiva) sulle questioni riguardanti la tutela dei minori.	Via dei Bresciani, Roma Tel: 06/ 688931 Fax: 06/ 68892766 Email: tribmin.roma@giustizia.it PEC: prot.tribmin.roma@giustiziacerit.it
<b>Corte d'Appello</b>	Giudizio sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate, in maniera civile e penale, in primo grado dai Tribunali del distretto; giudizio in prima istanza sulle materie stabilite per legge.	Via Varisco n 3/5, Roma Tel: 06/ 398081 Email: ca.roma@giustizia.it Pec: prot.ca.roma@giustiziacerit.it
<b>Giudice di Pace</b>	Giudizio su cause minori, stabilite per legge, in materia civile, penale e amministrativa; funzione conciliativa senza alcun limite di valore e per tutte le materie (se non di competenza esclusiva di altri giudici).	Via A. Vespucci 24, Latina Tel: 0773/ 6811 Fax: 0961 / 661216 Email: gdp.latina@giustizia.it

# 3. SERVIZI

## 3.1.1 Iscrizione a ruolo

<b>Cos'è</b>	<p>È l'atto con cui il cancelliere provvede a iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili, che è un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi pendenti innanzi all'Ufficio Giudiziario.</p> <p>Tale atto risulta necessario per portare la causa innanzi al Giudice, non essendo a ciò sufficiente la costituzione delle parti.</p> <p>Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.</p>
<b>Normativa</b>	<p>Art. 168 c.p.c.; D.P.R. 123/2001; Circolare del 2 agosto 2000; D.L. 179/2012 conv. nella L. 218/2012; Circolare Ministero della Giustizia 23/10/2015.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>La parte che propone l'azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d'ufficio.</p>
<b>Come si richiede</b>	<p>Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle parti, loro generalità e codice fiscale;</li><li>• del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;</li><li>• dell'oggetto della domanda;</li><li>• della data di notificazione della citazione;</li><li>• della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.</li></ul> <p>Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.</p> <p>Il fascicolo dell'attore deve contenere: l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Cancelleria competente per il procedimento</p>
<b>Costi</b>	<p>Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato) Marca da bollo da €27,00 per diritti forfettari di notifica</p>

<b>Modulistica</b>	<p>Nota di iscrizione a ruolo-civile contenzioso ordinario(comprende le procedure concorsuali)</p> <p>Nota di iscrizione a ruolo-non contenzioso e volontaria</p> <p>Nota di iscrizione a ruolo-cause di lavoro e previdenza</p> <p>Nota di iscrizione a ruolo -esecuzioni</p>
<b>Tempi</b>	L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta

### 3.1.2 Richiesta copie atti

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di copie di atti, sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, documenti o provvedimenti depositati presso il Tribunale.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <p>Semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell'atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria;</p> <p>autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale;</p> <p>esecutive - servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento(alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto; in caso di necessità ulteriori copie possono essere richieste dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il Giudice che ha pronunciato il provvedimento).</p>
<b>Normativa</b>	<p>Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76 - 154 att. c.p.c.; artt. 2714-2719 c.c.; artt.</p> <p>633-656 c.p.c.; D.M. 4 luglio 2018; Art. 66 DPR 131/1986.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Le parti e il loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.</p>
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta. In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p> <p>Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario sarà prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cdrom, sia via mail all'indirizzo pubblicato sul sito internet.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria competente per il procedimento
<b>Costi</b>	Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell'attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia).
<b>Modulistica</b>	Non prevista
<b>Tempi</b>	La copia è rilasciata entro 3 giorni, in caso di urgenza, o entro circa una settimana.

### 3.1.3 Dichiarazioni sostitutive e autocertificazione

<b>Cos'è</b>	<p>È la facoltà di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.</p> <p>Nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, etc.) i certificati devono essere obbligatoriamente sostituiti da autocertificazioni. Sono previsti due tipi di dichiarazioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la dichiarazione sostitutiva di certificazione;</li> <li>la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</li> </ul> <p>Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.</p> <p>Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Qualora emerga l'anoveridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.</p> <p>Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.</p>
<b>Normativa</b>	D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

<b>Chi può richiederlo</b>	I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
<b>Come si richiede</b>	Deve essere redatta, in carta libera, e sottoscritta una dichiarazione attestante gli stati, i fatti o le qualità personali richieste. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione non deve essere autenticata. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi a ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
<b>Costi</b>	Esente
<b>Modulistica</b>	Esente

## 3.2 FAMIGLIA

### 3.2.1 Separazione consensuale e giudiziale

Cos'è

La separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. Può essere richiesta quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.

In particolare i coniugi, se sono d'accordo, possono chiedere:

- di essere autorizzati a vivere separati;
- che i figli siano affidati a entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo a uno dei genitori;
- che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
- di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge.

La procedura si conclude con l'emissione del Decreto di Omologa, con il quale la separazione consensuale viene omologata alle condizioni del ricorso o eventualmente ad un accordo sottoscritto dai coniugi.

La Cancelleria comunica all'ufficiale dello stato civile del Comune ove i coniugi contrassero il matrimonio l'avvenuta omologazione per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio stesso.

La separazione giudiziale è la procedura che consente la separazione dei coniugi quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando a richiederlo è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

In entrambi i casi, quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale. La procedura si conclude con una sentenza anch'essa comunicata all'ufficiale di stato civile.

<b>Normativa</b>	Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c. (separazione consensuale); art. 706 e segg. c.c. (separazione giudiziale) art 12 L. 162/2014 (negoziato assistita)
<b>Chi può richiederlo</b>	La separazione consensuale può essere richiesta dai coniugi solo in maniera congiunta, anche senza l'assistenza di un avvocato difensore. La separazione giudiziale può essere richiesta congiuntamente o anche da un solo coniuge, ma sempre con l'assistenza di un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).
<b>Come si richiede</b>	<p>Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o il domicilio di almeno uno dei coniugi (nel caso di separazione consensuale) e del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure di residenza del coniuge convenuto (nel caso di separazione giudiziale).</p> <p>Il ricorso per separazione consensuale, in carta libera, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi e deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi (muniti di documento d'identità in corso di validità) al momento del deposito presso la cancelleria del Tribunale, alla presenza dell'addetto dell'Ufficio che lo riceve e che ne autenticherà le firme. Può essere presentato anche da un solo coniuge, se notificato all'altro coniuge, o da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi. La procedura termina con una sentenza anch'essa comunicata all'ufficiale di stato civile del Comune ove i coniugi contrassero il matrimonio per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio stesso.</p> <p>Al ricorso per separazione consensuale e/o giudiziale devono essere allegati, oltre alla nota di iscrizione a ruolo, i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:</p> <p>l'estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);</p> <p>i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi. Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i codici fiscali;</li> <li>• la ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso;</li> <li>• il contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare;</li> <li>• i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;</li> <li>• gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;</li> <li>• la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli.</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Civile - ufficio iscrizioni a ruolo

<b>Costi</b>	Contributo Unificato di € 43,00 (consensuale) o di € 98,00 (giudiziale). Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.2 Divorzio congiunto

<b>Cos'è</b>	È la richiesta dei coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. Può essere richiesto trascorso 1 anno dalla separazione giudiziale o dopo 6 mesi dalla separazione consensuale.
<b>Normativa</b>	Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 L. 6 maggio n. 55/2015
<b>Chi può Richiederlo</b>	I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
<b>Come si richiede</b>	È necessario presentare ricorso, in carta libera, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi, indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Tribunale che deve pronunciarsi, l'oggetto della domanda e le generalità dei coniugi;</li> <li>• l'esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni;</li> <li>• l'indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;</li> <li>• la disciplina che dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori.</li> </ul>



<b>Come si richiede</b>	<p>Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia integrale, il certificato o l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio;</li> <li>• lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi (nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto);</li> <li>• la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché l'eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio di 1 anno di vita da separati per la separazione giudiziale e di 6 mesi per la separazione consensuale;</li> <li>• la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi.</li> </ul> <p>N.B. È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all'Ufficio di Stato civile.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Civile -ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	<p>Contributo Unificato di € 43,00</p> <p>Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.3 Divorzio giudiziale

<b>Cos'è</b>	<p>È l'istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo.</p> <p>Può essere richiesto trascorso 1 anno dalla separazione giudiziale o 6 mesi dalla separazione consensuale.</p>
<b>Normativa</b>	Legge 1 dicembre 1970, n.898; Legge 6 Marzo 1987, n. 74e L. 6 maggio n. 55/2015
<b>Chi può richiederlo</b>	I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).
<b>Come si richiede</b>	<p>Bisogna presentare ricorso, in carta semplice, indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Devono, inoltre, essere allegati al ricorso i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso divorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);</li><li>• i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);</li><li>• la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure la copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e la copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.</li></ul> <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i codici fiscali;</li><li>• le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e le buste paga relative all'anno in corso;</li><li>• il contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare;</li><li>• i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;</li><li>• gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;</li><li>• la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, etc.).</li></ul>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Civile ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	Contributo Unificato di € 98,00 Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.4 Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti.
<b>Normativa</b>	Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modificazioni art 4 L. 54/2006 e L. 162/2004
<b>Chi può richiederlo</b>	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l'assistenza di un legale.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria civile ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	Contributo Unificato di € 98,00 Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta che una quota dei redditi (in proporzione agli stessi) del soggetto inadempiente dell'obbligo di mantenimento dei figli sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Consente, quindi, di ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, ad es. il datore di lavoro.</p> <p>Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (anche maggiorenni, se non autosufficienti economicamente) in proporzione alle loro sostanze. Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 147 e 148 c.c.; Legge 219/2012
<b>Chi può richiederlo</b>	Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore, sempre con l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede</b>	Bisogna presentare ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, allegando: lo stato di famiglia; il certificato di residenza del richiedente.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Civile ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta, da parte di uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell'altro, di essere autorizzati dal Tribunale a compiere atti di straordinaria amministrazione dei beni in comunione legale (che costituisce il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione).</p> <p>Entrano automaticamente in comunione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;</li><li>gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio;</li><li>gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio a esclusione dei beni personali.</li></ul> <p>Per l'amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta: disgiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà); congiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.</p> <p>Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c.c.). In questo caso per ottenere l'annullamento occorre proporre ricorso entro un anno dalla data di conoscenza dell'atto o comunque entro un anno dalla data di trascrizione.</p> <p>Se gli atti riguardano beni mobili il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell'altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto; se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell'equivalente in base ai valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 180 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Uno dei due coniugi

<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata apposita istanza, in carta libera, al Tribunale del luogo di residenza del coniuge, motivando la richiesta e comprovando l'esistenza delle due condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione, ovvero che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia;</li> <li>• l'atto sia necessario per l'azienda che fa parte della comunione.</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria civile ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	<p>Contributo Unificato di € 98,00          Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.7 Adozione di persona maggiorenne

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. Con il provvedimento di adozione l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio e il diritto a succedere all'adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. Inoltre, l'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184

<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Chi intende effettuare l'adozione di persona maggiorenne e sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti);</li> <li>• deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica);</li> <li>• deve superare di almeno 18 anni l'età della persona che intende adottare;</li> <li>• deve avere il consenso (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto) del coniuge e dei figli maggiorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti), dell'adottando e del suo eventuale coniuge o genitori.</li> </ul> <p>È necessaria l'assistenza di un legale.</p> <p>Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.</p>
<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Deve essere presentata domanda, in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita;</li> <li>• il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo);</li> <li>• il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;</li> <li>• lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante;</li> <li>• il certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso).</li> </ul> <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Nel caso di adozione di straniero occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e che la traduzione venga giurata. Occorre, inoltre, indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine dell'adottando e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).</p> <p>In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.</p> <p>La sentenza di adozione ordinaria è soggetta a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria trasmette copia del</p>

	provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria civile ufficio iscrizioni
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della sentenza</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.8 Legittimazione giudiziale dei figli

<b>Cos'è</b>	<p>È il procedimento che consente il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio tramite provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e si può fare quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la legittimazione corrisponde agli interessi del figlio;</li> <li>• la domanda è presentata da almeno uno dei genitori;</li> <li>• c'è l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a sposarsi per i genitori;</li> <li>• è stato manifestato l'assenso del coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio, e l'assenso del coniuge dell'altro genitore;</li> <li>• è stato manifestato il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, o è stata pronunciata la sentenza del Tribunale dei minorenni che sostituisce il consenso.</li> </ul> <p>La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e deve essere alternativamente formalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'atto di nascita;</li> <li>• in una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato civile;</li> <li>• in un atto pubblico (sono quelli redatti davanti a un pubblico ufficiale, quale ad es. un notaio);</li> <li>• in un testamento (qualsiasi sia la forma);</li> <li>• in una domanda presentata al Giudice Tutelare.</li> </ul>
<b>Normativa</b>	Artt. 280 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, insieme con il figlio.



<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata domanda, in carta libera, al Tribunale competente, sottoscritta dall'interessato e, se minorenni, da un suo procuratore speciale.</p> <p>All'istanza bisogna allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando;</li> <li>• lo stato di famiglia e il certificato di residenza del legittimante;</li> <li>• il certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, il certificato di matrimonio, nonché la dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge;</li> <li>• il provvedimento di separazione, se il richiedente è legalmente separato;</li> <li>• i documenti giustificativi da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio.</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelleria civile ufficio iscrizioni a ruolo (se il legittimando è maggiorenne)</li> <li>• Tribunale dei minorenni di Roma (se il legittimando è minorenne)</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.2.9 Ordine di protezione contro abusi familiari

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di un ordine di protezione da parte dell'Autorità Giudiziaria qualora uno dei coniugi (o il convivente o un altro componente del nucleo familiare adulto) tenga un comportamento di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge (o convivente o altro componente del nucleo familiare adulto).</p> <p>Si può chiedere un ordine di protezione in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la cessazione della condotta illegittima del responsabile;</li><li>• l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare;</li><li>• il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;</li><li>• l'intervento dei servizi sociali;</li><li>• il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, se rimaste prive di mezzi adeguati.</li></ul> <p>L'ordine non può essere superiore a 6 mesi, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza.</p> <p>Nel caso in cui vittime della violenza siano figli o figlie minori, a causa della maggiore rilevanza dell'atto, il vaglio è affidato al Giudice penale (è quindi necessario sporgere denuncia all'autorità competente).</p>
<b>Normativa</b>	Art. 342-bis c.c. e Legge 2 aprile 2001, n. 154
<b>Chi può richiederlo</b>	Uno dei coniugi, il convivente o altro familiare componente il nucleo familiare.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera, presso il Tribunale del luogo di residenza dell'istante, allegando la documentazione (querela, certificazione medica) a prova del comportamento pregiudizievole del familiare.</p> <p>Può essere presentato ricorso contro il decreto del Giudice che ha disposto tale misura di protezione.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria civile ufficio iscrizioni a ruolo
<b>Costi</b>	Esente
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 10 giorni dal deposito della domanda.

## 3.3 PERSONE

### 3.3.1 Tutela giudiziale

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti dichiarati interdetti giudiziali. Può essere aperta solo a seguito di sentenza di interdizione.</p> <p>Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, se tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.</p> <p>Il tutore (che cura l'interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto. Se necessario può essere nominato tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 414 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Legittimato ad esperire il procedimento di interdizione (contenzioso) sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti, bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera e contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati il certificato di residenza, l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia e la documentazione medica (ove disponibile).</p> <p>Quando il Giudice ordinario pronuncia sentenza di interdizione, il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del tutore a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (anche dei crediti e debiti) dell'interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione Sez. Famiglia
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 30 giorni dal deposito della richiesta.

### 3.3.2 Tutela di minore

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei minori i cui genitori siano morti o, per altre cause, non possano esercitare la potestà genitoriale (ad es. in caso di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità o residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale). Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 343 e segg. c.c.

<p><b>Chi può richiederlo</b></p>	<p>Hanno l'obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l'apertura della tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;</li> <li>• il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore;</li> <li>• i parenti entro il 3° grado;</li> <li>• la persona designata quale tutore o protutore.</li> </ul>
<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera, presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il certificato di residenza;</li> <li>• l'estratto dell'atto di nascita;</li> <li>• lo stato di famiglia;</li> <li>• eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).</li> </ul> <p>Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice.</p> <p>Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.</p> <p>N.B. L'ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l'entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un'equa indennità.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<p><b>Modulistica</b></p>	<p>Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)</p>
<p><b>Tempi</b></p>	<p>Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.</p>

### 3.3.3 Curatela

<b>Cos'è</b>	<p>È una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.</p> <p>La curatela è finalizzata ad assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 392 e segg. c.c.; artt. 415 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Legittimati ad esperire procedimento di inabilitazione (contenzioso) lo stesso inabilitando, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti, bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera e contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati al ricorso: il certificato di residenza, l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia e la documentazione medica (ove disponibile).</p> <p>Se il Giudice istruttore pronuncia sentenza di inabilitazione o di emancipazione, il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del curatore a seguito dell'assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l'idoneità.</p> <p>È possibile per i parenti o i conoscenti dell'inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore.</p> <p>Il curatore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.</p>
	Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Sez. Famiglia

<b>Dove si richiede</b>	
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 30 giorni.

### 3.3.4 Amministrazione di sostegno

<b>Cos'è</b>	<p>È una misura, transitoria o permanente, di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).</p> <p>Scopo dell'istituto è aiutare tali persone ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.</p> <p>L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).</p>
<b>Normativa</b>	Legge n. 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato (anche se incapace), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il tutore o curatore, il Pubblico Ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Il ricorso deve essere depositato in cancelleria e deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;</li> <li>• le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;</li> <li>• il nominativo e il domicilio (se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;</li> <li>• l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.</li> </ul> <p>Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita, il certificato di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>A seguito del deposito del ricorso il giudice tutelare fissa con decreto udienza di comparizioni parti e il termine entro il quale il ricorrente deve procedere alla notifica del ricorso e del decreto al beneficiario , ai parenti entro il IV° grado e agli affini entro il II°.</p> <p>Il Giudice Tutelare in udienza procederà all'esame del beneficiario alla presenza dei ricorrenti e ai parenti entro il IV° grado e agli affini entro il II° Il giudice pronuncerà decreto di apertura della amministrazione di sostegno e nomina dell'amministratore, contestualmente fisserà udienza di giuramento.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per il ritiro di copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<p><b>Modulistica</b></p>	<p>Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)</p>
<p><b>Tempi</b></p>	<p>Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.</p>



### 3.3.5 Atti di straordinaria amministrazione a favore di interdetto o inabilitato

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione necessari e utili per l'interdetto, l'incapace o il minore emancipato, che deve essere fatta al Giudice Tutelare e/o al Tribunale.</p> <p>Il tutore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali: accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; promozione di giudizi; riscossione di capitali; realizzazione di investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, reimpiego di somme; contrazione di mutui.</p> <p>Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza.</p> <p>L'amministratore di sostegno deve chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti per cui il Giudice abbia così stabilito.</p> <p>Serve anche l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 372 - 375 e 411 c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.
<b>Come si richiede</b>	<p>L'istanza deve essere presentata in carta libera debitamente motivata ed indirizzata al giudice tutelare assegnatario di tutela, curatela e dell'amministrazione di sostegno.</p> <p>Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: l'eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l'offerta della banca relativa all'investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare.</p> <p>Il Giudice Tutelare darà o respingerà l'autorizzazione o trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell'udienza collegiale.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato (salvo nel caso di eredità giacente per cui il CU è di € 98,00)</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza collegiale è emesso entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Giudice Tutelare.

### 3.3.6 Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore

<b>Cos'è</b>	È la richiesta, rivolta al Giudice Tutelare, di essere autorizzati a compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore, quali la vendita o l'ipoteca dei beni del figlio, l'accettazione o rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni, la stipula di mutui, la riscossione di capitali, la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario.
<b>Normativa</b>	Art. 320 c.c.; artt. 737, 742 bis c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Entrambi i genitori o chi ne esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza, motivata e in carta libera, presso il Tribunale del luogo di residenza del minore di beni pervenuti a seguito di successione, del luogo di apertura della successione. Al ricorso devono essere allegata la documentazione utile ai fini della decisione.</p> <p>Sono spesso necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotocopia documenti identificativi dei genitori e dei minori</li><li>• Estratto di nascita.</li><li>• il certificato di morte della persona di cui il minore è chiamato all'eredità (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza del defunto);</li><li>• il certificato di stato di famiglia;</li><li>• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi o chiamati all'eredità o l'eventuale testamento;</li><li>• la documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;</li><li>• la documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;</li><li>• la documentazione sulla passività dell'eredità;</li><li>• la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare;</li><li>• gli atti di causa;</li><li>• la valutazione dell'impresa.</li><li>• ed eventuale ulteriore documentazione a sostegno della domanda</li></ul>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato (salvo nel caso di eredità giacente per cui il CU è di € 98,00) Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di autorizzazione è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.

### 3.3.7 Autorizzazione al rilascio del passaporto

<b>Cos'è</b>	È la richiesta volta ad ottenere l' autorizzazione del Giudice Tutelare per il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio), : <ul style="list-style-type: none"> <li>• al minore nel caso in cui, non vi sia l'assenso di entrambi i genitori;</li> <li>• a un genitore con figli minorenni, quando non vi sia l'assenso dell'altro genitore (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale).</li> </ul>
<b>Normativa</b>	Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni
<b>Chi può richiederlo</b>	I genitori che hanno interesse al rilascio/rinnovo del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio.

Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore (l'autorità consolare del paese di residenza, se residente all'estero), redatta in carta libera e contenente la descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso. Bisogna, inoltre, allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il verbale di separazione o la sentenza di divorzio;</li> <li>• ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).</li> </ul> <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Costi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00 se la richiesta è per il genitore del minore, esente se la richiesta è per il minore</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
Tempi	Il decreto di autorizzazione o di fissazione dell'udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.

### 3.3.8 Interruzione volontaria della gravidanza - Per minore

Cos'è	<p>È la procedura che consente alla donna minorenni di interrompere la gravidanza (nei primi novanta giorni) qualora manchi l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela.</p> <p>La minorenni, infatti, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è inopportuno consultare le persone predette;</li> <li>• queste rifiutano il consenso;</li> <li>• esprimono pareri difformi.</li> </ul>
Normativa	Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
Chi può richiederlo	La donna minore di età

Come si richiede	<p>La richiesta deve essere redatta dalla struttura sanitaria o dal consultorio o dal medico di fiducia e trasmessa al Giudice Tutelare dello stesso luogo. Alla richiesta deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;</li> <li>• il documento di riconoscimento della minore;</li> <li>• la relazione del servizio pubblico o del medico.</li> </ul> <p>Il Giudice fissa con decreto la comparizione della minore e dopo aver sentito la donna, se ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge autorizza l'interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.</p>
------------------	--

### 3.3.9 Atto di notorietà

Cos'è	<p>L'atto notorio consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento identificativo valido) dinanzi a un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, etc.) di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili, affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio. Richiedente</p> <p>In alcuni casi, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.</p> <p>Gli atti notori possono essere ricevuti dai cancellieri del Tribunale o del Giudice di Pace e dai notai, su tutto il territorio dello Stato.</p>
Normativa	<p>Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art.8 Legge n.182 del 23/3/56; art.30 Legge 7/08/1990 n. 241</p>
Chi può richiederlo	<p>Chiunque vi abbia interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.</p>

<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Deve essere fissato l'appuntamento per la redazione dell'atto per email e per telefono, chiamando al numero dell'Ufficio della Volontaria .In caso d'impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio.</p> <p>Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto bisogna presentarsi nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti,tutti muniti di carta d'identità valida o di altro documento di riconoscimento. L'atto dopo la lettura verrà sottoscritto dal richiedente e dai testimoni.</p> <p>Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il certificato di morte in carta semplice;</li> <li>• copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiata da parte degli eredi;</li> <li>• la copia di eventuali sentenze di separazione o divorzio;</li> <li>• la fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà;</li> <li>• tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza;</li> <li>• la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio (se esistente).</li> </ul> <p>Nel caso di richiesta di rifugiati politici, per uso rilascio cittadinanza, ai documenti identificativi andranno allegati il certificato della Commissione che riconosce lo status di rifugiato e il permesso di soggiorno del richiedente e i dati anagrafici dei genitori, coniuge e figli.</p> <p>Nel caso di rilascio per uso matrimonio anche la documentazione del futuro coniuge.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Volontaria Giurisdizione</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due marche da bollo da €16,00</li> <li>• Marche da bollo per copie di importo variabile in base alla tabella vigente</li> </ul>
<p><b>Modulistica</b></p>	<p>Reperibile presso la Cancelleria la documentazione necessaria ai fini dalla dichiarazione</p>
<p><b>Tempi</b></p>	<p>L'atto può essere ritirato dopo 3 giorni o in mattinata, se richiesto con urgenza.</p>

### 3.3.10 Nomina curatore speciale per scomparso

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale per una persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e di cui non si hanno più notizie. Il curatore speciale si occupa della gestione degli adempimenti urgenti e dei provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio e rappresenta lo scomparso in giudizio e in ambito negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa). La nomina del curatore non avviene se la persona aveva già individuato un rappresentante volontario (legale rappresentante o procuratore). In questo caso, il Tribunale provvederà soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso, sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).</p> <p>Le funzioni del curatore cessano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso);</li><li>• con l'esaurimento del patrimonio;</li><li>• con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.</li></ul>
<b>Normativa</b>	Artt. 48 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I presunti successori legittimi, il Pubblico Ministero e tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti.
<b>Come si richiede</b>	Deve essere presentato ricorso, in carta libera, presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, con indicazione del nome, cognome e residenza dello scomparso e degli atti da compiere, allegando: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'atto di nascita e il certificato di residenza della persona scomparsa;</li><li>• le notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).</li></ul>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li></ul>
<b>Modulistica</b>	Nota d'iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 20 giorni dal deposito della domanda.



### 3.3.11 Dichiarazione di assenza

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di dichiarazione di assenza della persona scomparsa, quando siano trascorsi due anni dal giorno in cui essa non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 48 e segg. c.c.; artt. 721 - 722 c.p.c.; art. 190 disp. att. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla di lui morte, sempre con l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera, presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, indicando il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali (annotando tale adempimento sull'originale della sentenza) e annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.</p> <p>Dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la pubblicazione della stessa in G.U. e nei due giornali, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esente da Contributo Unificato</li><li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li><li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile in base alla</li><li>• Tabella dei Diritti di Copia vigente</li></ul>

<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 20 giorni dal deposito della domanda mentre per la pronuncia della sentenza non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi

### 3.3.12 Dichiarazione di morte presunta

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di dichiarazione di morte presunta alla data dell'ultima notizia della persona scomparsa, quando siano trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta permette al coniuge di contrarre nuovo matrimonio e comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 58 e segg. c.c., artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso, il Pubblico Ministero. È necessaria l'assistenza di un legale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, in carta libera, presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso, indicando il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare l'atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata per due volte consecutive per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita anch'essa per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali (annotando tale adempimento sull'originale della sentenza) e annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.</p>

<b>Come si richiede</b>	Dopo il passaggio in giudicato della sentenza e la pubblicazione della stessa in G.U. e nei due giornali, il cancelliere comunica la sentenza di dichiarazione di morte presunta all'Ufficio di Stato civile del Comune di nascita dello scomparso.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro 20 giorni dal deposito della domanda, mentre per la pronuncia della sentenza non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	da uno a tre giorni

### 3.3.13 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di correzione o modifica di atti di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che riguardano il richiedente personalmente o un suo familiare. In particolare può essere presentato ricorso per richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la rettifica di un atto dello stato civile;</li><li>la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito;</li><li>la formazione di un atto omesso;</li><li>la cancellazione di un atto indebitamente registrato;</li><li>la rettifica di attribuzione di sesso, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo (in questo caso la sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio).</li></ul> <p>Per un mero errore materiale di scrittura, invece, può essere presentata istanza allo stesso Ufficio di Stato civile che provvederà direttamente alla correzione.</p> <p>Inoltre può essere presentata opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall'ufficiale di stato civile o di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 95 - 101 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi deve formare un atto omesso, rettificare o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile. Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le stesse procedure
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio di Stato civile depositario dell'atto da rettificare. Nel ricorso deve essere specificato l'errore e deve essere indicata la correzione, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo);</li><li>l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta.</li></ul> <p>Nel caso di rettifica di attribuzione di sesso, deve essere allegata anche la certificazione medica a sostegno della domanda e il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.</p> <p>Nel caso di figli minori il ricorso deve essere presentato personalmente da entrambi le parti esercenti la responsabilità genitoriale.</p> <p>Se il ricorrente è nato all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>copia integrale dell'atto di nascita trascritto in Italia (da richiedere all'Ufficio Anagrafe dove l'atto è stato trascritto)</li><li>Certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato specificando le generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori.</li></ul> <p>Nel ricorso per la formazione dell'atto di nascita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>carta di identità o passaporto</li></ul> <p>(Il Tribunale sentito il Pubblico Ministero, provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	Esente da Contributo Unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il provvedimento di correzione del Giudice è emesso entro 60 giorni dal deposito della richiesta.

## 3.4 EREDITÀ E SUCCESSIONI

### 3.4.1 Apposizione e rimozione dei sigilli su beni ereditati

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura di natura cautelare e provvisoria che può essere richiesta al momento del decesso di una persona per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità.</p> <p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>restano incustoditi dopo il decesso di una persona;</li> <li>sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto.</li> </ul> <p>Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione (salvo casi eccezionali).</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.

<b>Chi può richiederlo</b>	<p>L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, dagli eredi, dai creditori, da chi coabitava col defunto, da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio o dal Pubblico Ministero (disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore, se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).</p> <p>La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p>
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza (sia per l'apposizione che per la rimozione) presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il certificato di morte in carta libera;</li> <li>la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;</li> <li>la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.</li> </ul> <p>Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione/rimozione dei sigilli sui beni, a cui procede un funzionario nominato dal Tribunale o il cancelliere del Giudice di Pace, nei Comuni in cui non ha sede il Tribunale.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli e per la domanda di rimozione sono gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</li> </ul> <p>N.B. Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario)</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il provvedimento di autorizzazione del Giudice è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.4.2 Rinuncia all'eredità

<b>Cos'è</b>	<p>È l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). La rinuncia deve avvenire per mezzo di una dichiarazione ufficiale ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale, altrimenti si considera come non avvenuta.</p> <p>Con la dichiarazione di rinuncia il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa.</p> <p>La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile: il rinunciante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 519 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Gli eredi e chi li rappresenta, se minori, interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno (in questo caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, del tutore o del beneficiario di amministrazione di sostegno).
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione di rinuncia, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).</p> <p>In quest'ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato via mail o per telefono), con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il certificato di morte;</li><li>il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;</li><li>il documento di identità valido del rinunciante;</li><li>la copia del codice fiscale del defunto e del rinunciante;</li><li>la copia autentica dell'eventuale testamento;</li><li>la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minori, persone dichiarate interdette, inabilitate</li></ul>

	<p>o sottoposte ad amministrazione di sostegno.</p> <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro .</p> <p>La documentazione può essere presentata anche solo da un erede.</p> <p>Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti. È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).</p> <p>La domanda può essere presentata entro tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari) o entro dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari). Tuttavia, è opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<p>Esente da Contributo Unificato</p> <p>Due marche da bollo da € 16,00 (una per la rinuncia e una per il ritiro dell'atto)</p> <p>Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione (una per ogni rinunciante), da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</p> <p>Marca da bollo da € 11,63 per diritti di cancelleria (€ 34,89 se richiesta con urgenza) per l'atto di rinuncia</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	L'appuntamento è fissato entro una settimana dal giorno in cui viene richiesto. La formazione dell'atto avverrà il giorno stesso dell'appuntamento. La copia dell'atto di rinuncia potrà essere ritirata dopo essere stata registrata dall'Agenzia delle Entrate.



### 3.4.3 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura che consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto). Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore, se è stato interdetto, inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza .</p> <p>L'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l'autorizzazione è necessaria per cinque anni.</p>
<b>Normativa</b>	Art.470 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno e persone giuridiche, chi li rappresenta munito delle autorizzazioni previste.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).</p> <p>In quest'ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento richiesto via mail o per telefono, con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il certificato di morte ;</li><li>il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;</li><li>il documento di identità valido dell'accettante;</li><li>la copia del codice fiscale del defunto e dell'accettante;</li><li>la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;</li><li>la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette, inabilite o beneficiarie di amministrazioni di sostegno;</li></ul> <p>Dopo aver reso la dichiarazione, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con F24 Mod. ELIDE per il pagamento delle imposte e tasse di registro. Copia della ricevuta del pagamento per l'Ufficio dovrà essere consegnata in cancelleria. Successivamente, l'atto verrà trasmesso all'Ufficio del Territorio per la presentazione della trascrizione.</p>

	<p>La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario (per accertare la consistenza dell'eredità), per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Presidente del Tribunale per la nomina del cancelliere.</p> <p>I termini da rispettare per non perdere il beneficio d'inventario sono i seguenti:</p> <p>se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, l'inventario deve essere formato entro tre mesi dall'apertura della successione (salva proroga);</p> <p>se il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione di accettazione può essere resa entro 10 anni e, una volta resa, l'inventario va eseguito entro tre mesi (salvo proroga) dalla dichiarazione di accettazione;</p> <p>nel caso di inventario redatto prima della dichiarazione di accettazione, quest'ultima andrà resa entro 40 giorni dal suo compimento.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<p>Esente da Contributo Unificato</p> <p>2 marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per la copia conforme da trasmettere all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio) e una da 11,63.</p> <p>Per la richiesta copie una marca da 11, 63 e una da 16 da apporre sull'atto da ritirare.</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	<p>Una volta richiesto, l'appuntamento sarà fissato alla prima data utile.</p> <p>La copia dell'atto di accettazione potrà essere ritirata solo dopo la presentazione all'Agenzia del Territorio.</p>

### 3.4.4 Inventario della situazione patrimoniale

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura di descrizione e inventario dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta, ovvero della sua situazione patrimoniale al momento della morte.</p> <p>L'inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l'eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione se l'accettante è in possesso dei beni ereditari (altrimenti l'accettante decade dal beneficio) o entro tre mesi dalla data di accettazione se l'accettante non è in possesso dei beni appartenenti al defunto.</p> <p>In ogni caso se è impossibile concludere l'inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 769 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l'esecutore testamentario.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, al Tribunale nel cui territorio era domiciliato il defunto. L'istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'esistenza di chiamati alla successione e deve essere corredata dal certificato di morte in carta semplice e dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà emettendo un decreto per la nomina del Cancelliere per le operative alla formazione dell'inventario.</p> <p>Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'Ufficio del Registro per la registrazione.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<p>Contributo Unificato di € 98,00</p> <p>Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</p> <p>Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</p> <p>Per la richiesta copia diritti in base alla tabella vigente</p>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di autorizzazione dell'inventario è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.4.5 Eredità giacente

<b>Cos'è</b>	<p>È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato.</p> <p>Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o che si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 528 e segg. c.c.; artt. 781 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentato ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto un ricorso, allegando la necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato, il certificato di morte del defunto e il codice fiscale del defunto. Il Presidente del tribunale con decreto aprirà l'eredità giacente e nominerà il curatore. Nel decreto verrà richiesto al ricorrente il deposito di cauzione tramite libretto di risparmio al portatore intestato all'eredità giacente.</p> <p>Il decreto di nomina del curatore è iscritto a cura del cancelliere nel registro delle successioni. Il curatore deve prestare giuramento a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto alla pubblicazione della apertura della eredità giacente sulla Gazzetta Ufficiale e a procedere all'inventario dell'eredità.</p> <p>Entro trenta giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.</p> <p>Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditari.</p> <p>Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione

<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di copia (per le copie dell'atto) di importo variabile ( vd. Tabella dei Diritti di Copia)</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23</li> <li>• Fondo su cauzione che sarà determinata dal Presidente del Tribunale</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione della chiusura dell'eredità giacente</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di nomina del curatore è emesso entro 15 giorni dal deposito della domanda.

### 3.4.6 Accettazione o rinuncia della nomina di esecutore testamentario

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura di accettazione o rifiuto della nomina di esecutore testamentario, figura che ha cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.</p> <p>L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.</p> <p>Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.</p> <p>L'esecutore testamentario deve rendere conto della sua gestione al termine della stessa e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 700 e segg. c.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi è stato nominato esecutore testamentario

<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>Deve essere fatta espressa dichiarazione di accettazione o rifiuto, resa presso la cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento (fissato anche al telefono al numero del centralino del Tribunale).</p> <p>Bisogna presentarsi con i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il certificato di morte in carta libera;</li> <li>• la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione;</li> <li>• il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;</li> <li>• il documento di identità in corso di validità.</li> </ul> <p>Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata all'Agenzia delle Entrate, che provvederà subito alla registrazione dell'atto di accettazione. Dopo circa 10 giorni, necessari per il ritorno del fascicolo in cancelleria, si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione.</p> <p>Per la rinuncia alla nomina di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p><b>Costi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da Contributo Unificato</li> <li>• Due marche da bollo da € 16,00 (una sull'originale, una per la copia dell'atto)</li> <li>• Marca da bollo da € 11,63 per diritti di cancelleria (€ 34,89 per il ritiro urgente)</li> <li>• Imposta di registro di € 200,00 in caso di accettazione</li> </ul>
<p><b>Modulistica</b></p>	<p>Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)</p>
<p><b>Tempi</b></p>	<p>L'atto è trasmesso immediatamente all'Agenzia delle Entrate.</p>

## 3.5 TITOLI DI CREDITO

### 3.5.1 Ammortamento di titoli di credito smarriti, sottratti o distrutti

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura con cui un titolo di credito (ad esempio assegno, libretto, cambiale) è privato della sua validità verso terzi e può essere richiesto nel caso in cui esso sia stato smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento consente, inoltre, di ottenere un decreto che autorizza il pagamento o il duplicato del titolo.</p> <p>L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato).</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. n. 948/1951
<b>Chi può richiederlo</b>	Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto anche dall'istituto che lo ha emesso.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, indirizzata al Presidente del Tribunale o di un suo delegato luogo dove il titolo è pagabile o del luogo di residenza del richiedente (per cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari) o del luogo in cui ha una sede l'istituto di credito che ha emesso il titolo (per assegni circolari, vaglia postali trasferibili, libretti, certificati, fondi comuni di investimento).</p> <p>Nella richiesta devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali è stato perso o distrutto. Bisogna allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la denuncia di smarrimento a Polizia e/o Carabinieri;</li><li>la prova di avvenuta comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di Credito emittente.</li></ul> <p>Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata presso l'Istituto che ha rilasciato il titolo la copia dell'istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito. Il Presidente del Tribunale o un suo delegato pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l'assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e/o dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo</p>

	<p>non venga fatta opposizione. Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l'istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto.</p> <p>Devono, quindi, essere richieste due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche al traente e al trattario e a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile.</p> <p>Se prevista (necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. per la quale deve presentare la fotocopia del decreto. Successivamente deve essere portata la fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione).</p> <p>Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto, a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l'ammortamento. Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Decorsi i termini per l'eventuale opposizione da parte del detentore, l'interessato deve chiedere il certificato di non interposta opposizione, portando in visione la copia del decreto di ammortamento e l'originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Due marche da bollo da € 16,00 (per il certificato di non interposta opposizione)</li> <li>• Marca da bollo da € 3,87 per diritti di certificazione (per il certificato di non interposta opposizione)</li> <li>• Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile )</li> <li>• Eventuali costi di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di ammortamento è emesso entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.



## 3.5.2 Riabilitazione del protestato

<b>Cos'è</b>	È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell'ultimo protesto).
<b>Normativa</b>	Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall'art. 3 L. n. 235 e come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 150/2011
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza in carta libera, indirizzata al Presidente del Tribunale o da un suo delegato del luogo di residenza dell'interessato, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale dell'interessato;</li><li>• il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto;</li><li>• la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca;</li><li>• la Visura nazionale protesti aggiornata a 7 giorni e acquisibile in Camera di- Commercio.</li><li>• attestazione del richiedente con cui si dichiara che, dalla levata dell'ultimo protesto non ne ha subito altri.</li></ul> <p>In mancanza dell'originale del titolo si può produrre fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. L'interessato può anche tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p> <p>Una volta accordata la riabilitazione con decreto del Presidente del Tribunale, deve essere richiesta in cancelleria la copia conforme del provvedimento da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della sua pubblicazione sull'apposito bollettino.</p> <p>Chi ne ha interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero). Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.</p>

	Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011) bisogna recarsi in Camera di Commercio per produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione, che verrà verificato dalla CCAA presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo Unificato di € 98,00</li> <li>• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</li> <li>• Diritti di copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
<b>Tempi</b>	Il decreto di riabilitazione è emesso entro circa 20 giorni dal deposito della domanda.

## 3.6 PROCEDURE CONCURSUALI

### 3.6.1 Istanza di fallimento

<b>Cos'è</b>	È l'atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli artt. 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex artt. 2221 c.c. 5 L.F.).
<b>Normativa</b>	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il debitore stesso (il legale rappresentante dell'impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (quando l'insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o quando è segnalata da un Giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
<b>Come si richiede</b>	<p>L'istanza deve essere presentata presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa. Se la sede principale è all'estero, l'istanza di fallimento può essere proposta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p> <p>Se l'istanza è presentata dal debitore si devono depositare seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;</li><li>la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;</li><li>i bilanci dei tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, con la ricevuta di avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese;</li><li>lo stato patrimoniale dell'impresa;</li><li>l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi,</li><li>l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali;</li><li>il verbale di assemblea con cui è stata deliberata la richiesta del proprio fallimento;</li><li>il certificato camerale sui protesti.</li></ul> <p>L'imprenditore che chiede il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma. In alternativa può depositare l'istanza tramite il legale difensore, che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e lo stesso può essere depositato anche telematicamente.</p> <p>Quando il ricorso è presentato da un creditore, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il codice fiscale e la partita IVA del creditore;</li></ul>

	la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni; le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore. Il Giudice fissa l'udienza disponendo la convocazione del soggetto di cui si richiede il fallimento.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Procedure Concorsuali
<b>Costi</b>	Contributo Unificato di € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica; Marca da bollo da € 3,87 per diritti di certificazione (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito).
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo Affari Civili da trattarsi Camera Di Consiglio
<b>Tempi</b>	La convocazione del debitore è fissata non oltre i 45 giorni da deposito del ricorso.

### 3.6.2 Ammissione al passivo

<b>Cos'è</b>	<p>È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.</p> <p>La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata entro i 30 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento.</p> <p>L'esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande cosiddette tempestive. In tal caso si considera tardiva. È efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	I creditori (anteriori alla data del fallimento personalmente), soli o con l'assistenza di un legale.
	<p>L'istanza deve essere trasmessa via posta elettronica certificata al curatore, indicando:</p> <p>la procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; la somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la</p>

<b>Come si richiede</b>	<p>ragione della domanda;  l'eventuale titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario);  il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni.  È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.  I titoli di credito e i titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenze), oltre a essere allegati in copia all'e-mail, devono essere depositati in cancelleria, come pure la nota di deposito in originale e la copia per il curatore (nonché eventuale copia per ottenere il timbro del "depositato"), la copia della prima facciata del ricorso già inviato al Curatore, la copia della ricevuta della PEC trasmessa al Curatore.  Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive.  La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Procedure Concorsuali
<b>Costi</b>	Esente
<b>Tempi</b>	Definiti per legge (v. Sezione Normativa).

### 3.6.3 Concordato Preventivo

<b>Cos'è</b>	È una procedura di accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale, mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
<b>Normativa</b>	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi.

<p><b>Come si richiede</b></p>	<p>La domanda per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell'impresa.</p> <p>Il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell'individuazione della competenza.</p> <p>Unitamente al ricorso devono essere presentati l'originale e una copia dei seguenti documenti:</p> <p>la Visura della Camera di Commercio della società ricorrente aggiornata almeno a sette giorni dalla presentazione della domanda; i bilanci societari relativi all'esercizio degli ultimi tre anni, corredati delle relative note di deposito presso il Registro delle Imprese;</p> <p>una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;</p> <p>uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;</p> <p>l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;</p> <p>il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;</p> <p>il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie);</p> <p>la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).</p> <p>In sede di ammissione della procedura il Giudice provvede alla nomina di un commissario giudiziario che dovrà redigere la relazione circa la fattibilità del piano concordatario.</p> <p>Se all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori (o nelle udienze successive) è raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Cancelleria Procedure Concorsuali</p>
<p><b>Costi</b></p>	<p>Contributo Unificato di € 98,00          Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.</p>
<p><b>Modulistica</b></p>	<p>Nota di iscrizione a ruolo Affari Civili da trattarsi in Camera di Consiglio.</p>

### 3.6.4 Certificato pendenza procedure concorsuali

<b>Cos'è</b>	<p>È il certificato attestante che non sono state dichiarate procedure concorsuali nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica) al momento della domanda o, su richiesta. Se il richiedente risiede nel circondario da almeno cinque anni, l'attestazione può riguardare anche il quinquennio.</p> <p>Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni questo certificato deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D. Lgs. n. 445 del 2000.</p>
<b>Normativa</b>	Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni).
<b>Chi può richiederlo</b>	L'interessato o un suo delegato (munito di delega) o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato (munito di delega).
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere compilato il modulo di richiesta del certificato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato presso il Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) allegando:</p> <p>la fotocopia del documento d'identità dell'interessato o del legale rappresentante della società, se vi è delega anche la fotocopia del documento d'identità della persona delegata;</p> <p>la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata da non oltre tre mesi);</p> <p>l'autocertificazione di residenza, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 28/12/2000 n. 445 per l'ulteriore richiesta di pendenza di procedure concorsuali anche nel quinquennio.</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Procedure Concorsuali
<b>Costi</b>	<p>Due marche da bollo da € 16,00 (una sulla richiesta e una sul certificato)</p> <p>Marca da bollo da € 3,87 per diritti di certificazione (€ 7,08 se richiesta con urgenza)</p> <p>Sono previste esenzioni nel caso di: uso mutuo ipotecario (L. n. 601/73); uso lavoro (D.P.R. n. 313/02, art. 25); uso rimborso IVA (D.P.R. n. 642/72, art. 5).</p>
<b>Modulistica</b>	<p>Modulo di richiesta del certificato procedure concorsuali per persone fisiche;</p> <p>Modulo di richiesta del certificato procedure concorsuali per società.</p>
<b>Tempi</b>	Due/Tre giorni dopo la presentazione della domanda, se richiesta senza urgenza. In giornata se richiesta con urgenza.

## 3.7 ESECUZIONI

### 3.7.1 Espropriazione di beni immobili

<b>Cos'è</b>	<p>È la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore precedente. Esso può avere per oggetto beni immobili del debitore. Salve le forme particolari, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 491 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Uno o più creditori
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale del luogo dove si trovano i beni immobili di cui è chiesto il pignoramento. L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, lo restituisce al creditore precedente, che a sua volta lo invia telematicamente alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale competente per la formazione del relativo fascicolo.</p> <p>L'atto di pignoramento di un bene immobile si esegue mediante la notificazione e successiva trascrizione presso l'Ufficio del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un atto nel quale si indicano gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecato che si intende sottoporre a esecuzione.</p> <p>Il pignoramento deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del Tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un Comune del circondario del Tribunale stesso;</li><li>• l'avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando istanza di conversione del pignoramento prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene e depositando un sesto della somma dovuta (vd. Scheda Conversione del pignoramento).</li></ul>



<b>Come si richiede</b>	Una volta aperto il fascicolo, il creditore dopo 10 giorni e non oltre 45 giorni deve depositare telematicamente l'istanza di vendita .
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni
<b>Costi</b>	Spese per l'ufficiale giudiziario Le altre spese riguardano l'istanza di vendita del bene pignorato
<b>Modulistica</b>	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzione)
<b>Tempi</b>	Variabili a seconda della procedura

### 3.7.2 Espropriazione di beni mobili

<b>Cos'è</b>	È la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore precedente. Esso può avere per oggetto beni immobili del debitore e beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti. Salve le forme particolari, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
<b>Normativa</b>	Artt. 491 e segg. c.p.c.
<b>Come si richiede</b>	L'iscrizione a ruolo del pignoramento va effettuata telematicamente, dal creditore entro quindici giorni nel pignoramento di beni mobili dal momento in cui, compiute le operazioni, l'ufficiale consegna senza ritardo al creditore sia il processo verbale, che il titolo esecutivo e il precetto, mentre nel pignoramento presso terzi entro trenta giorni dalla consegna della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento al debitore ed al terzo e, infine, nel pignoramento dei veicoli ex art. 521 bis c.p.c. entro 30 giorni dalla comunicazione al creditore precedente, di consegna del bene all'istituto vendite giudiziarie. L'iscrizione a ruolo del pignoramento avviene telematicamente tramite deposito della nota di iscrizione a ruolo (contenente l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento), del processo verbale redatto dall'ufficiale giudiziario (nel pignoramento diretto mobiliare), delle copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto; la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore. Per il pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c. il pignoramento si esegue, oltre che attraverso le modalità in oggetto,

	<p>mediante trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri e eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.</p> <p>L'atto di pignoramento di un bene immobile si esegue mediante la notificazione e successiva trascrizione presso l'Ufficio del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di un atto nel quale si indicano gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecato che si intende sottoporre a esecuzione.</p> <p>Il pignoramento deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del Tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un Comune del circondario del Tribunale stesso;</li> <li>• l'avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando istanza di conversione del pignoramento prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene e depositando un sesto della somma dovuta (vd. Scheda Conversione del pignoramento)</li> </ul>
Come si richiede	Una volta aperto il fascicolo, il creditore dopo 10 giorni e non oltre 45 giorni deve depositare in cancelleria l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Mobiliari
Costi	<p>Contributo Unificato di € 139,00 (precetto sup. ad €2.500,00)</p> <p>Contributo Unificato di € 43,00 (precetto inf. ad €2.500,00)</p> <p>Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica</p> <p>Spese per l'ufficiale giudiziario</p> <p>Le altre spese riguardano l'istanza di vendita del bene pignorato</p>
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzione)
Tempi	Di rapida definizione

### 3.7.3 Intervento dei creditori nelle procedure esecutive

<b>Cos'è</b>	È la procedura che dà al creditore la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
<b>Normativa</b>	Artt. 498 e segg. c.p.c.; artt. 528, 551 e 565 c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
<b>Come si richiede</b>	Deve essere presentata istanza telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente per il procedimento prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita. Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e del suo titolo; ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili e la notifica dell'intervento stesso al debitore.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
<b>Costi</b>	Esente
<b>Modulistica</b>	Non prevista
<b>Tempi</b>	Variabili, a seconda della procedura

### 3.7.4 Conversione del pignoramento

<b>Cos'è</b>	<p>È la possibilità che ha il debitore di sostituire agli immobili pignorati, prima che ne sia disposta la vendita, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione. Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento e degli interessi maturati dalla data della notifica del precetto. Tale servizio soddisfa l'esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.</p> <p>Il Giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.</p> <p>Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 48 mesi. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni ( 30 gg se pignoramento di beni mobili) comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell'immobile e l'incameramento delle somme versate.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 495 c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il debitore, con o senza l'assistenza di un legale
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere presentata istanza di conversione (prima che sia disposta la vendita del bene) presso il Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, nonché il libretto bancario sul quale è versata la somma di denaro intestato al debitore e vincolato al Giudice dell'Esecuzione con riferimento alla causa di esecuzione (numero RG).</p> <p>Il Giudice fissa l'udienza in cui vengono sentite le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito dopo aver richiesto le note spese e le precisazioni del credito alle parti.</p> <p>Successivamente, in altra udienza, il Giudice dopo aver verificato il buon esito dei versamenti dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni
<b>Costi</b>	Esente, se successiva all'istanza di vendita Marca da bollo da € 16,00 se precedente all'istanza di vendita
<b>Modulistica</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.

### 3.7.5 Sospensione concordata

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto.
<b>Normativa</b>	Artt. 624-bis e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Congiuntamente i creditori, muniti di titolo esecutivo, e i debitori
<b>Come si richiede</b>	Deve essere presentata istanza telematicamente, in carta libera, presso il Tribunale competente per il procedimento. Se l'istanza è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione. La sospensione è disposta una sola volta. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
<b>Costi</b>	Esente, se successiva all'istanza di vendita Marca da bollo da € 16,00 se precedente all'istanza di vendita
<b>Modulistica</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	Variabili

### 3.7.6 Vendita del bene immobile pignorato

<b>Cos'è</b>	È la richiesta di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 45 giorni dalla notifica di pignoramento. L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.
<b>Normativa</b>	Artt. 491 e segg. c.p.c.
<b>Chi può richiederlo</b>	Il creditore (precedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
<b>Come si richiede</b>	Deve essere presentata istanza telematica, in carta semplice, presso il Tribunale competente per il procedimento. Entro 60 giorni dal deposito del ricorso deve essere allegata la seguente documentazione: l'estratto del catasto o la relazione notarile sostitutiva (eventualmente sostituibili da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari); i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e ai comproprietari sempre risultanti dalle visure (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l'invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate). Successivamente il Giudice dell'Esecuzione nomina un esperto scelto dall'elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell'immobile.
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
<b>Costi</b>	Contributo Unificato di € 278,00 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
<b>Modulistica</b>	Nessuna
<b>Tempi</b>	Il decreto di fissazione dell'udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda.

### 3.7.7 Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	<p>Sono procedure specifiche di soddisfazione dell'interesse del creditore e sono di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'esecuzione per consegna o rilascio, diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa mobile o immobile;</li><li>• l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, oppure l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.</li></ul>
Normativa	Artt. 605 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo	Il creditore, munito di titolo esecutivo
Come si richiede	<p>Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale del luogo in cui si trovano i beni o il debitore.</p> <p>Nelle esecuzioni forzate di obblighi di fare e di non fare, deve essere depositato in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto.</p> <p>Nelle esecuzioni per consegna o rilascio, l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio, necessari perché la cancelleria possa provvedere alla formazione del relativo fascicolo.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni
Costi	Contributo Unificato di € 139,00 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)

### 3.7.8 Certificato pendenza procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Cos'è	<p>È il certificato attestante che non sono o sono pendenti, né si sono o si sono verificate procedure esecutive immobiliari nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica).</p> <p>Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni questo certificato deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011 (autocertificazione).</p>
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato, munito di delega, o, nel caso di società, il legale rappresentante o un suo delegato, munito di delega.

<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere compilato il modulo di richiesta del certificato, sottoscritto dall'interessato (o dal legale rappresentante) e consegnato presso il Tribunale di residenza del soggetto (sede legale per la società) allegando:</p> <p>la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale dell'interessato o del legale rappresentante della società;</p> <p>eventualmente, la delega e la fotocopia del documento d'identità valido della persona delegata alla consegna della richiesta o al ritiro del certificato;</p> <p>la visura camerale della società (copia semplice e aggiornata a meno di 15 giorni).</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria Esecuzioni Immobiliare
<b>Costi</b>	<p>Due marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda, l'altra per il ritiro del certificato)</p> <p>Una marca da bollo da € 3,87 per diritti di certificazione (triplicato se richiesto con urgenza)</p>
<b>Modulistica</b>	<p>Richiesta Certificato Esecuzione Immobiliare per persone fisiche</p> <p>Richiesta Certificato Esecuzione Immobiliare per le società</p>
<b>Tempi</b>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata o al massimo entro 3 giorni. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati entro 10 giorni.



## 3.8 SERVIZI AMMINISTRATIVI

### 3.8.1 Registrazione di periodici

Cos'è	<p>Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge 8/2/1948 n. 47 per la quale all'art.5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.</p> <p>Non sussiste, invece, obbligo di registrazione per i periodici telematici (art. 3 bis legge 16/07/2012 n. 103) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui creditori abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguono ricavi annui inferiori a 100.000 euro.</p> <p>Sul registro della stampa periodica vanno altresì annotate tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati all'atto di iscrizione.</p> <p>La procedura da seguire per iscrivere un giornale o un periodico e quella relativa alla comunicazione dei successivi mutamenti sono qui di seguito descritte.</p> <p style="text-align: center;"><b>REGISTRAZIONE DI UN GIORNALE O DI UN PERIODICO</b></p> <p>L'art. 5 della legge 8/2/1948 n. 4 prevede che per la registrazione siano depositate nella cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il loro domicilio nonché quello della persona che esercita l'impresa giornalistica se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;</li><li>• I documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;</li><li>• Un documento da cui risulti l'iscrizione all'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;</li><li>• La copia dell'atto di costituzione o dello statuto , se proprietario è una persona giuridica.</li></ul> <p>Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.</p> <p>Il registro è pubblico.</p> <p style="text-align: center;"><b>Firme autenticate</b></p> <p>Le firme del proprietario, del direttore e dell'esercente l'impresa giornalistica devono essere autenticate dalle figure preposte.</p> <p>I requisiti indicati negli articoli 3 e 4 legge 8/02/1948 n. 47 richiamati dall'art. 5</p> <p>Il Direttore responsabile (art.3) e il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica (art. 4), possono presentare una dichiarazione</p>
-------	---

sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cittadinanza ed elettorato.

Il direttore responsabile può allo steso modo certificare l'iscrizione all'albo dei giornalisti presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000.

Il legale rappresentante di una persona giuridica riconosciuta può autocertificare allo stesso modo tale qualità.

Qualora si tratti di associazioni non riconosciute, il dichiarante potrà documentare la qualifica di legale rappresentante nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 DPR 445/2000.

L'esercente l'impresa giornalistica

E' chi esercita l'attività editoriale, dunque l'editore, al posto del proprietario che non esercita tale impresa.

Copia dell'atto di costituzione o dello statuto se il proprietario è persona giuridica

Se il proprietario è una persona giuridica riconosciuta non avente fine di lucro, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, vanno ugualmente indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dell'atto di dell'atto di riconoscimento da parte della P.A., dell'eventuale riconoscimento come ONLUS.

La rappresentanza dell'ente può essere ugualmente oggetto di dichiarazione sostitutiva con indicazione della fonte (atto costitutivo, statuto o atto successivo)

Il Titolo e la natura della pubblicazione

Il titolo identifica il giornale o il periodico ed è elemento necessario della richiesta; è possibile indicare un sottotitolo.

Per natura della pubblicazione si intende il mezzo con la quale avviene (a mezzo stampa, a mezzo radio etc.) e se si tratta di giornale quotidiano o di altra periodicità.

#### **EFFICACIA E DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 7 della legge 8/02/1948, l'efficacia della registrazione cessa qualora entro sei mesi dalla data di essa il non sia stato pubblicato o qualora si sia verificato nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

#### **DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI**

Per l'art. 6 (dichiarazione dei mutamenti) della legge 8/02/1948 n.47 ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve e oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Le variazioni da registrare obbligatoriamente sono quindi solo le seguenti:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e domicilio del direttore responsabile;</li> <li>• nome e domicilio del proprietario;</li> <li>• nome e domicilio della persona che esercita l'impresa giornalistica se diversa dal proprietario;</li> <li>• titolo della pubblicazione;</li> <li>• natura della pubblicazione (mezzo di diffusione, giornale o periodico);</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Chi deve e come presentare la dichiarazione</b></p> <p>La dichiarazione dei mutamenti va depositata in cancelleria e compete esclusivamente al proprietario o all'editore e deve essere fatta entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento.</p> <p>Quando il mutamento riguarda il direttore responsabile, la dichiarazione va sottoscritta anche da costui.</p> <p>In caso di mutamento della proprietà, il nuovo proprietario deve documentarne il passaggio producendo copia autenticata dell'atto o del contratto registrato.</p> <p>L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione o una interruzione di oltre un anno. Pertanto la domanda di variazione dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di non essere incorsi in una causa di decadenza di cui all'art. 7 della legge 8/02/194 n. 47 ovvero il deposito di una copia pubblicata non oltre un anno prima della presentazione della comunicazione del mutamento.</p>
<b>Normativa</b>	<p>Legge 8 febbraio 1948, n. 47  Art. 3 bis, Decreto Legge 103--102</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica</p>
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere compilato in tutte le sue parti l'apposito modulo di richiesta di registrazione al Registro Stampa, indirizzando la domanda al Presidente del Tribunale competente per territorio (sede dell'editore) o da un giudice da lui delegato. La richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario, dall'editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) della pubblicazione periodica.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i documenti suindicati alla voce Registrazione di un giornale o un periodico.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Volontaria Giurisdizione</p>
	<p>Tassa di concessione governativa di € 200,00 da versare sul c/c p 8003 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA e la ricevuta deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Il versamento è dovuto esclusivamente per l'iscrizione.</p> <p>Marca da bollo da 16.00 euro (ogni 4 pagine) per la domanda di</p>

<b>Costi</b>	<p>iscrizione e per la dichiarazione di variazione.          Marca da bollo da 4,10 euro per la certificazione di avvenuto deposito.          Marca da bollo di 4,10 euro per autenticazione della sottoscrizione da parte del cancelliere.          Esenzione dal bollo e dalla tassa di concessione          Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esentati dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ma non dai diritti di.          Cancelleria.          Sono inoltre considerate "ONLUS di diritto" le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle regioni e dalle province autonome (legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/05/1995; le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.          Per avere diritto al beneficio della esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa deve essere fatta esplicita menzione della particolare natura dell'ente documentandone l'iscrizione nei relativi pubblici registri o l'avvenuto riconoscimento come tale da parte della pubblica autorità.          Certificato di iscrizione          La richiesta va presentata per iscritto in bollo (euro 16.00), il certificato sarà anch'esso in bollo (euro 16.00) oltre ai diritti di cancelleria (euro 3,87)</p>
<b>Modulistica</b>	<p>Domanda iscrizione stampa periodica          Domanda variazione stampa periodica</p>
<b>Tempi</b>	<p>La registrazione ha valore dal momento del Decreto, che viene emesso entro 15 giorni dal deposito della richiesta.</p>

## 3.8.2 Iscrizione all'albo dei C.T.U. e dei periti

<b>Cos'è</b>	<p>È la richiesta di essere iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile) o all'Albo dei Periti (per perizie nel processo penale), registri tenuti presso ogni Tribunale in cui sono iscritti i nomi delle persone fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico o stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.</p> <p>Si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale.</p> <p>Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato presieduto da lui o da un suo delegato, che esercita anche l'attività di vigilanza sull'operato di Periti e Consulenti. Il Comitato provvede ogni 4 anni alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.</p>
<b>Normativa</b>	<p>Art. 61 c.p.c. e segg., artt. 13/23 disp. att. c.p.c.; artt. 67/73 disp. att.c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Coloro che sono residenti nella circoscrizione del Tribunale di Latina e che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;</li><li>• sono di condotta morale e politica specchiata;</li><li>• sono iscritti da almeno 4 anni al momento della presentazione della domanda alle rispettive associazioni professionali o all'Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio (ove non esistano collegio professionale) o possono dimostrare l'inesistenza della propria categoria in tale Albo.</li></ul>
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere compilato in tutte le sue parti l'apposito modulo di iscrizione, rivolta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• autocertificazione (con fotocopia del documento d'identità) da cui risulti l'iscrizione in un Albo Professionale della categoria di appartenenza o in un Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, ove non esista collegio professionale;</li><li>• il curriculum molto dettagliato e i documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l'esperienza professionale svolta (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, etc.).</li></ul> <p>Soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del</p>

	<p>Comitato, deve essere effettuato il pagamento della tassa di Concessione Governativa.</p> <p>Per iscriversi a entrambi gli Albi occorre produrre domande e documentazioni separate (tutto in duplice copia).</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Ufficio CTU Tribunale di Latina Primo Piano stanza 6.          Funzionario Responsabile Sig.ra Paola Gazzelloni          Tel. 0773.478234.          Giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30</p>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul C/ C postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate- Tasse e Concessioni Governative - Roma" mediante bollettino postale soltanto dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione.</li> <li>• Marca da bollo da € 16,00</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo di iscrizione albo CTU</li> <li>• Modulo di iscrizione albo periti</li> </ul>
<b>Tempi</b>	<p>La Commissione si riunisce due volte all'anno, in genere nel mese di giugno e di dicembre.</p>
<b>Note</b>	<p>SI RINVIA AL LINK "CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E PERITI" SULLA HOME PAGE DEL TRIBUNALE PER SCARICARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E L' AUTOCERTIFICAZIONE</p>

### 3.8.3 GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE

<b>Cos'è</b>	<p>La materia è disciplinata dal Testo Unico Spese di Giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 artt. 74-145.</p> <p>Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento civile e penale, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.</p>
<b>Chi può essere ammesso:</b>	<p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p> <p>Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p> <p>Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i cittadini italiani;</li><li>gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;</li><li>l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;</li><li>colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.</li></ul> <p>L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.</p> <p>Nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.</p> <p>Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.</p>
	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;</li><li>se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece,</li></ul>

<b>Esclusione dal patrocinio in ambito penale</b>	ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni) per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
<b>Dove si presenta la domanda</b>	La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi: alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione. In ambito civilistico, il cittadino interessato dovrà presentare la c.d.istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo, personalmente dall'istante o dal suo legale.
<b>Come si presenta la domanda:</b>	La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).



<p><b>Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda</b></p>	<p>Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:          può dichiarare l'istanza inammissibile          può accogliere l'istanza          può respingere l'istanza.          Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati</p>
<p><b>Cosa produce l'accoglimento dell'istanza</b></p>	<p>L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.</p>
<p><b>Cosa si può fare se la domanda viene rigettata</b></p>	<p>Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.</p>
<p><b>Note</b></p>	<p>Si rinvia alle linee guida pubblicate sul sito del Tribunale di Latina</p>

### 3.8.4 LIQUIDAZIONI AUSILIARI DEL MAGISTRATO E DIFENSORI SETTORE PENALE

<b>Cos'è</b>	<p>La materia è disciplinata dal Testo Unico Spese di Giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n.115. .</p> <p>Ai sensi della circolare giust. DAG.13/10/2009.0124745.U “l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02” .</p> <p>Ausiliario del magistrato è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.</p> <p>L'art. 71, comma 1, del T.U. prevede che le spettanze degli ausiliari del magistrato (onorari e spese per l'espletamento dell'incarico), siano corrisposte a domanda degli interessati.</p> <p>Ai sensi del successivo comma 2, la domanda va presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal deposito della relazione relativa all'espletamento dell'incarico ovvero dalla data dell'udienza in cui l'ausiliario espone le risultanze dell'attività espletata. Tale termine di decadenza, in alcuni casi, non viene accertato e rilevato nel decreto di liquidazione.</p> <p>La liquidazione dell'onorario all'ausiliario del giudice o al consulente tecnico di parte nel processo penale è disciplinato dall' articolo 107, punto 3 lettera d) DPR 115/2002 che lo annovera tra le spese anticipate dall'erario.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 103 TU spese di giustizia “ Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.”</p> <p>Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.</p>
<b>Note</b>	Si rinvia alle linee guida per i consulenti e difensori: pubblicati sul sito del Tribunale di Latina.

## 3.9 SERVIZI PENALI

### 3.9.1 Oblazione penale

<b>Cos'è</b>	<p>È l'istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a una obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge. L'oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;</li><li>• per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.</li></ul> <p>In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.</p>
<b>Normativa</b>	Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.Lgs. 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore
<b>Come si richiede</b>	<p>Può essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale sin dal momento della conoscenza del procedimento o entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale. Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione cui viene allegato il fac-simile del modulo per il versamento con l'indicazione dei codici tributari si deve effettuare il pagamento utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito.</p> <p>Eseguito il versamento deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice titolare l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.</p> <p>Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento).</p>

<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria G.I.P./G.U.P. Cancelleria Esecuzione Penale (se in fase dibattimentale)
<b>Costi</b>	Spese forfetarie di € 80,00 per l'oblazione penale Spese processuali
<b>Modulistica</b>	Modello F23 Oblazione Penale
<b>Tempi</b>	La sentenza è emessa dopo circa 15 giorni dal deposito della prova di pagamento, ma dipende dal carico di lavoro.

### 3.9.2 Opposizione al decreto penale di condanna

<b>Cos'è</b>	<p>E la possibilità per l'imputato di fare opposizione al decreto penale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione.</p> <p>Nel promuovere opposizione l'imputato può richiedere al Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IL GIUDIZIO IMMEDIATO :</b> il Giudice emette decreto per fissare il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;</li> <li>• <b>IL GIUDIZIO ABBREVIATO :</b> il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a se, dandone avviso alle parti;</li> <li>• <b>L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA:</b> rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare; il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a se dandone avviso alle parti.</li> <li>• <b>OBLAZIONE:</b> si veda paragrafo dedicato</li> <li>• <b>MESSA ALLA PROVA:</b> l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (svolgimento di attività utili per la collettività) dovrà essere accompagnata da un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna oppure, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, affiancata alla richiesta all'UEPE per l'elaborazione del piano. Il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a se, dandone avviso alle parti.</li> </ul> <p>Il buon esito determinerà l'estinzione del reato per cui si procede. Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso oppure l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato.</p> <p>Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione inoltre il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.</p>
--------------	--

<b>Normativa</b>	Artt. 461 e 557 c.p.p.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore
<b>Come si richiede</b>	Presentando atto di opposizione in carta libera che deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli estremi del decreto di condanna;</li> <li>• la data del decreto di condanna;</li> <li>• il Giudice che ha emesso il decreto</li> </ul>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria G.I.P./G.U.P.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esente da contributo Unificato</li> <li>• Marca da bollo da € 3,87 per diritti di certificazione (per la richiesta del certificato di deposito)</li> </ul>
<b>Modulistica</b>	Modulo per opposizione decreto penale
<b>Tempi</b>	Il decreto del Giudice è emesso dopo circa 15 giorni, ma dipende dal carico di lavoro.

### 3.9.3 Pagamento del decreto penale di condanna

<b>Cos'è</b>	<p>È il procedimento di pagamento del decreto penale di condanna, che viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.</p> <p>Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto. Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23.</p> <p>Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria e dai diritti di notifica; se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.</p>
<b>Normativa</b>	Artt. 459 e segg. c.p.p.
<b>Chi può richiederlo</b>	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
<b>Come si richiede</b>	<p>Deve essere effettuato il pagamento, una volta decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica), utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito.</p> <p>L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente depositando in cancelleria o trasmettendo a mezzo posta ordinaria l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della banca/ ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento).</p>
<b>Dove si richiede</b>	Cancelleria G.I.P./G.U.P.
<b>Costi</b>	Pena pecuniaria e interessi di mora (se pagato dopo 60 giorni) Marca da bollo da € 5,88 per diritti di notifica
<b>Modulistica</b>	Modulo F23 Pagamento Decreto Penale



## TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al contributo unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento.

<b>PROCESSO CIVILE ORDINARIO</b>	
<b>Processo</b>	<b>Totale Imposta</b>
Fino a € 1.100	€ 43
Oltre € 1.100 e fino a € 5.200	€ 98
Oltre € 5.200 e fino a € 26.000	€ 237
Oltre € 26.000 e fino a € 52.000	€ 518
Oltre € 52.000 e fino a € 260.000	€ 759
Oltre € 260.000 e € 520.000	€ 1.214
Oltre € 520.000	€ 1.686
Processi civili di valore indeterminabile	€ 518
Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile	€ 237
Processi in cui manca la dichiarazione del valore	€ 1.686

N.B. I processi davanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie.

Per le domande riconvenzionali (dal 1° gennaio 2012) Art. 14 comma 3 DPR 115/02: "La parte di cui al comma 1(\*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda".

(\*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.



<b>PROCEDIMENTI ESECUTIVI</b>	
<b>Processo</b>	<b>Totale Imposta</b>
Procedimenti di esecuzione immobiliare	€ 278
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500	€ 43
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore a € 2.500	€ 139
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio	€ 139
Altri procedimenti esecutivi	€ 139

<b>PROCEDIMENTI CONCORSUALI</b>	
<b>Processo</b>	<b>Totale Imposta</b>
Insinuazione al passivo	Esente
Istanze di fallimento	€ 98
Procedimenti fallimentari dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura	€ 851
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	50% del CU ordinario
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare (istanze fallimento, reclami al collegio)	€ 70

<b>VOLONTARIA GIURISDIZIONE E SEPARAZIONI E DIVORZI</b>	
<b>Processo</b>	<b>Totale Imposta</b>
Procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché per altri procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capi II (interdizione e inabilitazione), III (assenza e dichiarazione di morte presunta), IV (disposizioni relative ai minori agli interdetti e agli inabilitati), e V (rapporti patrimoniali tra coniugi) del codice di procedura civile	Esente
Altri procedimenti di volontaria giurisdizione (diversi da quelli del punto precedente), nonché per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro quarto titolo II capo VI del codice di procedura civile	€ 98

Procedimenti di rettificazione dello Stato civile	Esente
Procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto	€ 43
Procedimenti di separazione giudiziale e divorzio giudiziale	€ 98
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa	Esente

<b>ALTRI PROCEDIMENTI</b>	
<b>Processo</b>	<b>Totale Imposta</b>
Procedimenti speciali previsti nel libro IV del c.p.c. titolo I (procedimenti sommari) capo I (ingiunzioni), II (convalida di sfratto), III (procedimenti cautelari) e IV (istruzione preventiva)	50% del CU ordinari o
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	
Giudizio di sfratto per morosità o per finita locazione	
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie	€ 43
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50% del CU ordinario
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU Spese di Giustizia o relativi all'esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e controversie di Previdenza e assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato)	Esente
Reclami contro i provvedimenti cautelari	€ 147,00
Procedimenti in materia tavolare	Esente

# TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

È lo schema di determinazione del costo del rilascio copie di atti, sentenze, ordinanze, etc. in base al numero di pagine rilasciate e all'urgenza/non urgenza del rilascio.

**TABELLA DIRITTI DI COPIA SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ) SU SUPPORTO CARTACEO- in vigore dal 10 agosto 2018**

<b>Allegato n. 6 D.P.R. 115/2002 - Art. 267 T.U. come modificato dall' art. 4 comma 4 D.L. 29/12/09 n. 193</b>		
<b>Numero pagine</b>	<b>Copie non urgenti - euro</b>	<b>Copie urgenti - euro</b>
1 - 4	1,46	4,38
5 - 10	2,91	8,73
11 - 20	5,81	17,43
21 - 50	11,63	34,89
51 - 100	23,25	69,75
Oltre 100	23,25 + 9,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	69,75 + 29,07 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 - Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis T.U. spese Giustizia)

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

TABELLA DIRITTI DI COPIA CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SU SUPPORTO  
 CARTACEO -  
 in vigore dal 10 agosto 2018

<b>Allegato n. 7 T.U. D.P.R. 115/2002 - Art. 268</b>				
Numero pagine	Copie non urgenti - euro			Copie urgenti - euro
	Diritti copia	Certificazi one conformità	Totale	Totale
1 - 4	1,94	9,69	11,63	34,89
5 - 10	3,89	9,69	13,58	40,74
11 - 20	5,81	9,69	15,50	46,50
21 - 50	9,69	9,69	19,38	58,14
51 - 100	19,38	9,69	29,07	87,21
Oltre 100	19,38 + 11,63 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	9,69	29,07 + 11,63 ogni ulteriori 100 pagine	87,21+34,89 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

TABELLA DIRITTI DI COPIA UFFICIO GIUDICE DI PACE - in vigore dal 10 agosto 2018

<b>art 271 T.U. Per le copie da chiedere agli uffici del giudice di pace l'importo è ridotto alla metà</b>				
Numero pagine	Copie semplici - senza certificazione di conformità		Copie con certificazione di conformità	
	Copie non urgenti	Copie urgenti	Copie non urgenti	Copie urgenti
1 - 4	0,73	2,19	5,82	17,46
5 - 10	1,46	4,38	6,79	20,37
11 - 20	2,91	8,73	7,75	23,25
21 - 50	5,82	17,46	9,69	29,07
51 - 100	11,63	34,89	14,54	43,62
Oltre 100	11,63 + 4,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	34,89 + 14,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	14,54 + 5,82 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	43,62+ 17,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

# ACRONIMI, ABBREVIAZIONI

All'interno della Carta dei Servizi sono state utilizzate le abbreviazioni, gli acronimi e i termini riportati di seguito.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	
Acronimi	Definizione
Art./Artt.	Articolo/Articoli
Segg.	Seguenti
c.c./c.p.c.	Codice Civile/ Codice di Procedura Civile
c.p./ c.p.p.	Codice Penale/ Codice di Procedura Penale
Disp. Att.	Disposizioni attuative
G.I.P./ G.U.P	Giudice delle Indagini Preliminari/ Giudice dell'Udienza Preliminare
P.M.	Pubblico Ministero

# GLOSSARIO

## CARTELLA ESATTORIALE

---

Cartella di pagamento notificata al debitore iscritto sul ruolo delle imposte e contenente l'intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

## CERTIFICATO IN CARTA SEMPLICE

---

Esente bollo, ma per cui è dovuto il pagamento dei diritti di cancelleria.

## IMPUGNAZIONE

---

Rimedio giuridico che consente di chiedere il controllo di un provvedimento (che si ritiene, in tutto o in parte, viziato) da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

## NOTIFICAZIONE

---

Attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

## PROCESSO

---

Insieme di attività attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati, le parti del giudizio, e mira a una pronuncia finale, il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza, che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

## **SENTENZA/SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO**

---

Provvedimento giurisdizionale contenente una decisione emanata dal Giudice nel processo e la sua motivazione. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sentenza passata in giudicato è irrevocabile (ovvero quando è superato il termine necessario per poterla impugnare).

## **UDIENZA**

---

Lasso di tempo giornaliero entro il quale si svolge l'attività giudiziaria diretta alla celebrazione dei dibattimenti e alla trattazione delle cause civili o penali da parte dei giudici: essa ha luogo in apposite aule d'udienza. Nel corso di una stessa udienza possono essere trattati più procedimenti.





Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Latina è stata realizzata nell'ambito del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari.  
Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.